

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3223 e 3224-A

ALLEGATO 3-II

Errata Corrige

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

ALL'ALLEGATO 3-II, PARTE III:

a) a pag. 310, all'emendamento 24.0.1, le parole: «(v. testo 2)» si intendano soppresse e si intenda inserito il seguente esito: «Respinto»;

b) a pag. 311, l'emendamento 24.0.1 (testo 2) si intenda soppresso;

c) a pag. 312, l'emendamento 24.0.100 (già 21.0.42) si intenda sostituito dal seguente:

«RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis.

(Proroga dei trattamenti di cassa integrazione)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005".

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati»;

d) a pag. 313, l'emendamento 24.0.101 (già 21.0.43) si intenda sostituito dal seguente:

«RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti".

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 770.587;

2006: - 770.587;

2007: - 617.000.

e alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 153.500».

ALL'ALLEGATO 3-II, PARTE VII, a pag. 14, all'emendamento 37.220 (testo 2), si intenda inserito il seguente esito: «Accolto».

ALL'ALLEGATO 3-II, PARTE VIII, a pag. 59, all'emendamento 42.83 (testo 2), alla lettera *f*), le parole: «di dodici milioni di euro» si intendano sostituite dalle seguenti: «, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».